

ATTO DI FIDEIUSSIONE N° A3006153980281**DIEMMEGI COSTRUZIONI SRL**

Contraente

VIA PIAVE 5, 30031 DOLO (VE)

04138060282

Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio

Codice Fiscale o P.IVA

CONDOMINIO VIA SAN PIOX

Beneficiario

VIA SAN PIOX, 30031 DOLO (VE)

80031605901

Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio

Codice Fiscale o P.IVA

OGGETTO DELLA GARANZIA :

La presente fideiussione è emessa a garanzia DEI LAVORI ESEGUITI A REGOLA D'ARTE SUL CONDOMINIO STESSO. "DECENNALE POSTUMA" UNICA CONCESSIONE N 3 FABBRICATI SITI IN DOLO VIA SAN PIO X A + B E VIA CARDUCCI EDIFICIO C SEMPRE IN DOLO 30031 (VE).

V.P.

EUREKA S.c.p.A. Consorzio di garanzia fidi, con sede legale in via Enrico Accini, 63 - 00195 Roma (RM), iscritta nel registro delle imprese di Roma, REA n. 1297686 - c. 11368171002 - iscritta al n.ro 42028 dell'elenco generale degli Intermediari Finanziari autorizzati all'esercizio disciplinato dal T.U.B. (Testo Unico Bancario in materia bancaria e creditizia) ex art. 106 e nell'apposita sezione prevista dall'art.155, comma 4, d.lgs 385/93 tenuto dalla Banca d'Italia, con delega del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30/12/1998 n.516 e 517 (G.U.R.I. n.ro 81 del 09/04/1999) e del 16/04/1999 n.ro 1 (G.U.R.I. n.ro 98 del 28/04/1999). EUREKA S.c.p.A. autorizzato anche all'emissione di fideiussioni tra i propri consorziati ed Istituti di Credito, nell'interesse del contraente che accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente per le obbligazioni derivanti del presente contratto di fideiussione:

IMPORTO MASSIMO GARANTITO :**€ 3.500.000,00 (Euro: tremilioni cinquecentomila /00)**L. 30/11/2003
POSTI**DURATA DELLA GARANZIA :****DAL 28/05/2015 AL 28/05/2025**

La presente garanzia è assistita dalla coobbligazione di :

Liquidazione del	Corrispettivo	Quota Sociale	Autentica	Totale	Tipo di corrispettivo
corrispettivo :	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	Unico Anticipato

Emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in Roma il 30/06/2015

DIEMMEGI COSTRUZIONI SRL

IL CONTRAENTE, 4/C

30031 DOLO (VE)

C.F. e P.IVA 04138060282

IL BENEFICIARIO

CONFEDI EUREKA S.c.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. i sottoscritti dichiarano di aver letto attentamente e quindi di approvare espressamente le condizioni contenute nei seguenti articoli e di cui alle condizioni generali del presente atto di garanzia.

IL CONTRAENTE

DIEMMEGI COSTRUZIONI SRL

Via Arino, 4/C

30031 DOLO (VE)

C.F. e P.IVA 04138060282

IL BENEFICIARIO

CONFEDI EUREKA S.c.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO



EURFIDI

EurFidi è un prodotto di Eureka S.p.A.

EUREKA S.p.A. In seguito denominata Società, si costituisce fideiussore, a favore dell'Ente Garantito e nell'interesse del Soggetto Obbligato, alle condizioni che seguono, per gli importi da questi dovuti in dipendenza della obbligazione garantita e sino alla concorrenza della somma massima garantita.

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE ALLEGATE ALL'ATTO N° A3006153980281

Art. 1 - Decorrenza della garanzia - La presente fideiussione si riferisce esclusivamente alle inadempienze verificatesi dopo il perfezionamento ed entro il periodo di durata della stessa. La fideiussione decorre dalle 24 ore del giorno di inizio indicato nella fideiussione, se in quel momento il corrispettivo e gli accessori sono stati pagati; in caso diverso decorre dalle 24 ore del giorno in cui viene effettuato il pagamento, ferme restando le ulteriori scadenze stabilite nel contratto. Per il pagamento delle rate successive alla prima è concesso il termine di 15 giorni, trascorso il quale la fideiussione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle 24 ore del giorno del pagamento del corrispettivo e delle spese, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Per gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta trascorso il termine di cui sopra, la Società ne potrà dare avviso, con lettera raccomandata al Beneficiario, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento con le conseguenze della rata precedente. Trascorsi 15 giorni da tale avviso senza che la rata di corrispettivo sia stata pagata, la Società ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata al Contraente, dandone avviso al Beneficiario, fermo il diritto ai premi scaduti e di esigere giudizialmente l'esecuzione.

Art. 2 - Perdite escluse - La presente fideiussione è sottoposta alla condizione risolutiva espressa dalla veridicità delle dichiarazioni delle Parti; inoltre non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se non è regolarmente quietanzata. La garanzia non comprende le perdite che abbiano avuto inizio prima della data di effetto della polizza e che siano posti in essere per occultare o riparare fatti dolosi commessi prima che tale effetto sia cessato, che siano la continuazione di attività dolosa anteriore alla data di effetto della polizza e che siano posti in essere per occultare o riparare fatti dolosi commessi prima che la polizza abbia avuto effetto.

Art. 3 - Efficacia della garanzia - La garanzia prestata con il presente contratto rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all'art. 3. Non spiega alcun effetto giuridico, se non è firmata da tutte le Parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, dovrà inviare entro 10 giorni dall'emissione della garanzia, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia del presente atto debitamente sottoscritto e quietanzato, ovvero, in subordine, idonea documentazione comprovante l'accettazione della garanzia e delle relative condizioni generali da parte del Beneficiario medesimo ed il pagamento del corrispettivo. In mancanza, la garanzia non produrrà alcun effetto giuridico e dovrà intendersi risolta di diritto. Le Parti (Contraente e Beneficiario) si obbligano, congiuntamente, pena l'inefficacia dell'atto stesso, ed entro il termine di non oltre 10 giorni dalla emissione, a far pervenire alla Società copia del contratto e/o della documentazione valida ai fini giuridici per cui è emessa la garanzia. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fideiussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società, mediante raccomandata, di ogni inadempimento di cui venga a conoscenza, entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale per l'assunzione di responsabilità da parte della Società.

Art. 4 - Calcolo del corrispettivo e supplementi di corrispettivo - Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento dei supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso essere richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario.

Art. 5 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo - Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, dovrà consegnare alla Società l'originale del contratto restituitogli dall'Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 6 - Pagamento del risarcimento - Il pagamento delle eventuali perdite subite dal Beneficiario a causa del presente atto di fideiussione sarà effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta scritta, motivata e documentata del Beneficiario, comprovante la effettiva e definitiva inadempienza del Contraente, sempre fatti salvi gli obblighi di legge. Il pagamento avverrà dopo avere dato avviso per l'assenso, al Contraente mediante lettera raccomandata. Qualora il Contraente sia sottoposto a procedura fallimentare la società garante pagherà le perdite subite dal Beneficiario entro 30 giorni dall'approvazione dello stato passivo. Sono comunque escluse somme per interessi legali e rivalutazione. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addvenire a transazione con il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto avesse incassato a tale titolo.

Art. 7 - Rivalsa/Surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Società fideiussoria su beni, anche di terzi, dal valore pari o superiore a quello della presente garanzia, che non spiega alcun effetto giuridico fino all'avverarsi di tale condizione.

Art. 8 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Controgaranzia - Il Garante, anche prima di aver pagato, potrà, a suo insindacabile e non opponibile giudizio, agire nei confronti del Contraente, anche a mezzo di semplice richiesta, al fine di ottenere idonea controgaranzia mediante pegno in contanti o titoli liquidi o prontamente liquidabili, per il totale importo garantito o al fine di addvenire alla liberazione degli impegni assunti, oltre che nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., nei seguenti casi: protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di insolvenza, liquidazione o trasformazione del Contraente, cessione da parte del Contraente dell'azienda o di un ramo d'azienda, inadempimento del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione o ad altre fideiussioni stipulate con la Società, inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti. Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi della garanzia. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi della garanzia, la Società restituirà le somme incamerate. La Società è autorizzata a utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell'eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente. Il Contraente, autorizza sin d'ora, il Garante ad emettere tratta a vista per i premi, anche di proroga, relativi alla presente fideiussione, nonché nei casi in cui il Contraente, a seguito richiesta della società Garante, non fornisca idonea controgaranzia o non sollevi il Garante stesso dagli impegni assunti ed, infine, nel caso in cui il Garante si trovi ad esercitare azione di rivalsa per le somme da quest'ultimo versate a favore del Beneficiario. La firma del presente atto di fideiussione, da parte del Contraente, equivale ad accettazione formale dell'eventuale tratta che il Garante emetterà nei casi di cui sopra.

Art. 10 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Cessione del contratto - Ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del Codice Civile, il presente contratto di fideiussione e tutte le obbligazioni da esso scaturenti, pu essere ceduto ovvero pu essere oggetto di cessione in favore di altro soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di cui art. 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993). Le Parti, consapevoli dei propri diritti, con la sottoscrizione del presente contratto di fideiussione, rilasciano piena e completa autorizzazione alla cessione, ovvero rilasciano pieno consenso alla cessione del contratto, manlevando la società EUR FIN S.C.F. da ogni responsabilità in merito.

Art. 12 - Reclami - Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Società relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente, preventivamente, pu presentare un reclamo alla Società a mezzo lettera raccomandata a.r., telefax o posta elettronica a EUREKA S.p.A. I simili devono essere resi all'ufficio gestione crediti e Via Enrico Accini, 63 - 00195 ROMA.

Art. 13 - Clausola Arbitrale - Le questioni relative all'accertamento della validità, efficacia, interpretazione e risoluzione dell'obbligazione fideiussoria, non risolte bonariamente dalle Parti, saranno decise dall'Arbitro, con esplicita rinuncia alla competenza dell'Autorità Giudiziarla Ordinaria, ad un Collegio Arbitrale. I due membri designati dalle Parti ai sensi dell'art. 810 c.p.c., prima della nomina del terzo, dovranno, in caso di disaccordo, tale nomina al Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo diritto ed in base alle condizioni dell'atto di fideiussione, applicando, ove possibile, le norme del codice di procedura civile. Sono espressamente escluse dalla competenza arbitrale le pronunzie di condanna. La parte che attiverà il procedimento dovrà anticipare i compensi, determinati in base alla vigente tariffa forense, salva la definitiva ripartizione delle spese in base al lodo arbitrale.

Art. 14 - Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere inviate esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della società. Per quanto attiene ai rapporti della Società con il Contraente ed il Beneficiario, il Foro competente in via esclusiva è quello della sede della Società Garante.

Roma li 30/06/2015

IL CONTRAENTE
DIEMMEGI COSTRUZIONI SRL
Via Arino, 4/C
30031 DOLO (VE)

IL BENEFICIARIO

CONFIDI EUREKA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO

Art. 12 Reclami
Il Cliente, preventivamente, pu presentare un reclamo alla Società a mezzo lettera raccomandata a.r., telefax o posta elettronica a EUREKA S.p.A. I simili devono essere resi all'ufficio gestione crediti e Via Enrico Accini, 63 - 00195 ROMA.

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

DIEMMEGI COSTRUZIONI SRL
Via Arino, 4/C
30031 DOLO (VE)
C.F. e P.IVA 04138060282

CONFIDI EUREKA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO

EURFIDI



EURFIDI

Consorzio Garanzie Fidi

EurFidi è un prodotto di Eureka S.p.A.

ALLEGATO ALL'ATTO N° A3006153980281

Appendice 2

La presente Fidejussione è emessa a garanzia dei lavori eseguiti a regola d'arte e danni diretti all'opera sul condominio stesso "Decennale Postuma" Unica concessione n. 3 fabbricati Edificio 1 Edificio 2 siti in Dolo Via san Pio X e Edificio 3 sito sempre in Dolo Via Carducci 30031 (VE), elevati a n.4 piani fuori terra più piano interrato.

Fermi il resto.

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

CONFIDI EUREKA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO

DIEMMEGI COSTRUZIONI SRL

Via Arino, 4/C

30031 DOLO (VE)

C.F. e P.IVA 04138060282